

NON È CONFIGURABILE IL REATO DI CUI ALL'ART. 187 CODICE DELLA STRADA
QUALORA NON SIA STATO EFFETTUATO L'ACCERTAMENTO TECNICO-BIOLOGICO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 23 febbraio 2010, n.7270

MASSIMA

Per la sussistenza del reato previsto dall'art. 187 Codice della Strada non è sufficiente provare che il soggetto si sia posto alla guida avendo prima assunto stupefacenti, ma è necessario dimostrare che lo stesso guidava in stato di alterazione psico - fisica causato da tale assunzione. Pertanto, per la configurabilità del reato è indispensabile effettuare un accertamento tecnico-biologico per verificare sia l'entità dell'assunzione sia lo stato di alterazione da essa generato, ben potendo la sostanza assunta avere modesta efficacia drogante.

CASUS DECISUS

Il Tribunale di Padova condannava, con sentenza dell'11.06.2007, un soggetto per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. (Dlgs. 285/1992) per avere guidato un'auto in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado ripercorrendo le medesime argomentazioni sostenute dal giudice di prime cure. In particolare, la responsabilità dell'imputato veniva acclarata sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti, i quali avevano visto l'auto circolare a zig-zag e precedentemente, all'interno di un garage, avevano visto l'imputato gettare a terra una siringa ed un fazzoletto intriso di sangue. A corroborare i loro sospetti si aggiungeva anche un'ecchimosi evidente sul braccio. In assenza di analisi biologiche, per avere l'imputato opposto un netto rifiuto, a far luce sugli esatti contorni della vicenda soccorre l'ammissione del prevenuto di essersi iniettato un piccola dose di stupefacente. Ma sull'esatto quantitativo e sulla idoneità della sostanza a generare un'apprezzabile stato di alterazione non vi erano dati scientifici certi. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione muovendo le seguenti censure. Innanzitutto, la violazione della legge processuale per avere il giudice di merito fondato il proprio convincimento sulla base di prove inutilizzabili in quanto vietate dalla legge; il secondo motivo di dogliananza faceva leva sul difetto di motivazione, per essere giunti ad una pronuncia di condanna sulla scorta di elementi probatori sintomatici e non su dati scientifici così come previsto dalla legge.

ANNOTAZIONE

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza gravata affermando un principio già consolidato: in tema di violazione dell'art. 187 Codice della Strada (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), non è sufficiente la mera assunzione di sostanze stupefacenti e la conseguente conduzione di un'autovettura, bensì è indefettibile una vera e propria alterazione funzionale del soggetto determinata dalla suddetta assunzione. Comparando la fattispecie in commento con quella prevista dall'art. 186 C.d.S. (guida sotto l'influenza dell'alcool), gli ermellini chiariscono che nel secondo caso, per la configurabilità della fattispecie, è sufficiente raggiungere la prova sintomatica dell'ebbrezza. Basta, quindi, che il conducente abbia oltrepassato la soglia segnata dai tassi alcolemici vigenti. Ex adverso, per potersi integrare la fattispecie di cui all'art. 186 è necessario un accertamento tecnico-biologico mediante il quale cristallizzare

la prova di un'effettiva alterazione psico-fisica. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, nel merito, sia stata adeguatamente provata la previa assunzione di droga da parte dell'imputato, ma non i quantum né la "capacità drogante" della sostanza sulla scorta di risultati biologici certi. Alla luce delle ragioni esposte, non essendo state le dichiarazioni rese dai verbalizzanti supportate scientificamente e non essendo l'uso di sostanze psicotrope rilevante penalmente ex se, la Corte Suprema è pervenuta ad un esito assolutorio del processo per insussistenza del fatto.

TESTO DELLA SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 23 febbraio 2010, n.7270 - Pres. Morgigni – est. Izzo

Fatto e diritto

1. Con sentenza del 11/6/2007 il Tribunale di Padova, condannava M. Raffaele per il reato di cui all'art. 187 C.d.S. per avere guidato un'auto in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti (fatto acc. in Padova il 24/7/2005).

Con sentenza del 5/2/2009 la Corte di Appello di Venezia, confermava la pronuncia di condanna, determinando la pena in giorni 15 di arresto ed euro 600 di ammenda, concesse le attenuanti generiche, pena sospesa e non menzione.

Osservava la Corte che la responsabilità dell'imputato, pur non emergendo da analisi biologiche, a cui l'imputato si era rifiutato di sottoporsi, emergeva dalla dichiarazioni dei verbalizzanti, i quali avevano visto l'auto circolare a zig-zag; inoltre, durante un controllo effettuato circa 15 minuti prima all'interno di un garage, avevano visto l'imputato gettare in terra una siringa ed un fazzoletto sporco di sangue ed avevano notato un'ecchimosi sul braccio; lo stesso M. aveva ammesso in tale occasione agli agenti di essersi poco prima iniettato dello stupefacente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando:

2.1. la violazione della legge processuale, per avere il giudice, per formare il proprio convincimento, fatto uso di prove inutilizzabili, in quanto vietate dalla legge. Ciò con riferimento alla dichiarazione resa dal M. ai verbalizzanti di avere fatto da poco uso di droga e su cui la P.G. non poteva deporre e che in ogni caso erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.

2.2. Il difetto di motivazione per essere giunti i giudici di merito alla pronuncia della condanna, sulla base di elementi di prova sintomatici e non sulla base di accertamenti scientifici, così come previsto dalla legge.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

3.1. In ordine alle doglianze di natura processuale formulate, esse sono prive di fondamento.

Invero le dichiarazioni rese dal M. alla Polizia, in garage, non possono considerarsi "indizianti" (art. 63 c.p.p.), in quanto fatte in un momento in cui il predetto ancora doveva mettersi alla guida dell'auto e pertanto non era accusato della contravvenzione di cui al cit. art. 186; inoltre, l'uso personale di stupefacenti non integra alcuna fattispecie delittuosa.

Né sulle dichiarazioni raccolte dai poliziotti vi era divieto di testimonianza, ai sensi dell'art. 62 c.p.p., in quanto dette dichiarazioni erano state captate al di fuori del procedimento.

Ne consegue la infondatezza delle censure di inutilizzabilità delle deposizioni.

3.2. Quanto alla configurabilità del reato, va osservato che questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 Cod. della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312/08, Gagliano).

In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2° dell'art. 186 C.d.S.; per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psico-fisica.

Nel caso di specie il giudice di merito ha certamente motivato adeguatamente sulla pregressa assunzione di droga da parte del M., ma tale accertamento non è stato supportato da analisi biologiche, sicché non è dato di sapere quale sia stata l'entità dell'assunzione e se la stessa ha indotto uno stato di "alterazione", ben essendo possibile che la sostanza assunta avesse modesta efficacia drogante.

Alla luce di quanto detto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste